

PARTE PRIMA

Sezione I

ORDINANZE

ORDINANZA DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 maggio 2020, n. 24.

Ulteriori misure per la gestione dell’Emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 concernente l’assimilazione dei rifiuti prodotti nell’esercizio delle attività economiche-produttive, comprese.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 32 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*”, nonché “*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*”;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;

Preso atto della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “*Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*” e seguenti recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all’emergenza in corso;

Richiamato altresì il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 27 febbraio 2020 con cui il Presidente della Regione Umbria è stato nominato soggetto attuatore ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della citata Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.*”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, che prevede ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, revocando, contestualmente i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo e del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, mediante il quale le misure, di cui all’art.1 del DPCM dell’8 marzo 2020, sono estese all’intero territorio nazionale sino al 3 aprile 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020, avente ad oggetto “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale*”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, in forza del quale è stato dato l'avvio della cosiddetta Fase 2 sull'intero territorio nazionale, consentendo, tra l'altro, la ripresa di diverse attività produttive e industriali, le attività per il settore manifatturiero e quello edile, insieme a tutte le attività all'ingrosso ad essi correlati, nonché la ristorazione da asporto per bar, ristoranti e simili, e quindi in sintesi la ripresa delle attività economiche-produttive, comprese quelle commerciali e dei servizi;

Richiamata l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale del 30 marzo 2020, n. 13, le cui disposizioni si rammenta hanno efficacia per 90 giorni dalla data di adozione, a meno di eventuali reiterazioni della stessa;

Atteso che con la citata ordinanza veniva, tra l'altro, stabilita la gestione dei rifiuti urbani, specificando le modalità per quelli provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione in cui dimorino soggetti risultati positivi al virus SARS-Cov-2 nei comuni dell'Umbria, in isolamento o in quarantena obbligatoria, mentre per gli altri si rammentava la continuità della gestione usuale, comprensiva della raccolta differenziata, specificando che gli eventuali guanti, mascherine *et similia*, di seguito indicati come dispositivi Individuali di Protezione – DPI, vanno conferiti nel residuo secco;

Vista la parte quarta, recante *Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

Visto, in particolare, l'articolo 191 del d.lgs. 152/06, che dispone che qualora si verificino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

Considerato quanto disposto dalla circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare: “Ordinanze contingibili e urgenti ex articolo 191, D.Lgs. 152/82006 – Chiarimenti interpretativi” del 22 aprile 2016, n. 5982, la quale precisa che non possono essere adottate ordinanze per raggiungere finalità differenti da quelle normativamente ammesse;

Visto altresì quanto disposto dalla stessa circolare sui tempi di durata delle ordinanze contingibili e urgenti, che possono essere anche reiterate, al massimo per tre volte, per un periodo che, complessivamente (compresa la prima ordinanza), non può superare i ventiquattro mesi;

Vista la legge regionale 13 maggio 2009, n. 11, recante *Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate* ed in particolare l'art 29 *Ordinanze contingibili e urgenti* che ribadisce che *il Presidente della Giunta regionale, il Presidente della provincia e il Sindaco emettono, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi di quanto previsto dall' articolo 191 del d.lgs. 152/2006 e dalle disposizioni ivi richiamate;*

Richiamati i contenuti de:

- la nota prot. 8293 del 12/03/2020 dell'Istituto Superiore della Sanità, ed il conseguente Rapporto ISS COVID-19 n.3/2020 aggiornato al 14/03/2020, Rapporto che ribadisce *de facto* i contenuti della citata nota, con la quale vengono forniti indirizzi operativi per la gestione dei rifiuti urbani provenienti da abitazioni di pazienti positivi al SARS-Cov-2, e nello specifico si dà come indicazione, tra l'altro:
 - i rifiuti prodotti dalla popolazione non ospedalizzata sono a tutti gli effetti rifiuti urbani, ivi compresi i DPI eventualmente utilizzati che devono essere comunque conferiti nell'indifferenziato prestando attenzione affinché l'involucro (sacchetto) sia adeguatamente chiuso e abbia una resistenza tale da non lacerarsi nelle fasi successive di raccolta;

- i rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano pazienti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria vanno gestiti in maniera differente rispetto a quelli prodotti dalla popolazione generale che non ricade nelle condizioni richiamate;
- il documento del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente datato 24 marzo 2020 e denominato *Prime indicazioni generali per la gestione dei rifiuti – Emergenza Covid19*, nel quale vengono specificate alcune ulteriori indicazioni sulla gestione dei rifiuti indifferenziati, specificando tra l’altro che i rifiuti urbani indifferenziati sono classificati con il codice 20 03 01 e individuando i 2 diversi flussi di gestione sotto riportati in funzione della loro origine:
 - qualora i rifiuti indifferenziati derivino dal servizio di raccolta dedicato ai rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano pazienti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, il SNPA indica tre diverse modalità di gestione, riportate nell’ordine di priorità indicato:
 1. avvio ad incenerimento senza alcun trattamento preliminare;
 2. conferimento agli impianti di trattamento meccanico biologico (TMB) se gli stessi garantiscono l’igienizzazione del rifiuto nel corso del trattamento biologico (bioessiccazione o biostabilizzazione) e la protezione degli addetti dal rischio biologico, ovvero conferimento agli impianti di sterilizzazione;
 3. conferimento diretto in discarica, senza alcun trattamento preliminare (previo eventuale inserimento dei sacchetti integri all’interno di appositi *big-bags*), limitando il più possibile, nella fase di coltivazione della discarica, la movimentazione dei rifiuti che andranno possibilmente confinati in zone definite della discarica. In tale caso va garantita la copertura giornaliera dei rifiuti con un adeguato strato di materiale protettivo, tale da evitare ogni forma di dispersione;
 - per gli altri rifiuti indifferenziati prevede la continuità delle tecniche di selezione e trattamento, specificando che i gestori devono prestare particolare attenzione al fine di evitare la manipolazione diretta dei rifiuti da parte degli operatori;

Considerato che con l’assegnazione del codice 20 03 01 ai rifiuti indifferenziati includenti fazzoletti, rotoli di carta, teli monouso, mascherine e guanti così come indicato dal citato documento *Prime indicazioni generali per la gestione dei rifiuti – Emergenza Covid19* del SNPA, tali rifiuti sono di conseguenza *ex-se* considerati quali non pericolosi;

Preso atto che con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 la ripresa delle attività comporterà la produzione di un ingente volume di DPI utilizzati dai dipendenti delle stesse attività economiche-produttive, nonché dagli avventori, utenti delle stesse attività;

Rilevato che i DPI utilizzati dai dipendenti delle aziende sopra sinteticamente elencate nonché degli avventori che potenzialmente possono voler disfarsi – eventualmente per una loro sostituzione – degli stessi mentre sono presso tali esercizi commerciali:

- hanno le stesse caratteristiche dei DPI usati prodotti nelle normali attività domestiche;
- sono rifiuti non pericolosi, così come chiarito nei citati documenti *Rapporto ISS COVID-19 n.3/2020* e *documento del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente datato 24 marzo 2020*;

Preso atto che per tali rifiuti si configura l’assimilazione ai rifiuti urbani, per il combinato disposto di cui agli artt. 184, comma 2 lett. b) e 198 comma 2, lett. g) del D.Lgs. 152/2006;

Atteso che la gestione dei DPI usati sopra descritti prodotti nelle normali attività economiche-produttive, comprese quelle commerciali e dei servizi, come rifiuti speciali potenzialmente può comportare un immotivato ed ingiustificato appesantimento per le attività produttive, già fortemente colpite dall’emergenza in corso;

Preso atto che i rifiuti urbani prodotti da parte dei cittadini risultati positivi al virus SARS-Cov-2 in isolamento o in quarantena obbligatoria sono classificati come rifiuti urbani non differenziati CER 200301, e la stessa classificazione vale per il rifiuto urbano residuo, cioè il cosiddetto indifferenziato della raccolta domestica, nel quale vanno conferiti i DPI;

Rilevato che la situazione di emergenza sanitaria richiede un intervento volto a garantire lo svolgimento corretto e continuativo delle attività economiche-produttive, comprese quelle commerciali e dei servizi, evitando inutili appesantimenti;

Atteso che l'art. 191, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 prevede espressamente che le ordinanze in materia di rifiuti *sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali;*

Visto il parere di ARPA Umbria dell'11/05/2020, trasmesso per email, favorevole alla proposta di ordinanza, all'uopo trasmessa per l'acquisizione del parere;

Visto il parere del Servizio regionale Prevenzione, Sanità veterinaria, Sicurezza alimentare del 12/05/2020, anch'esso trasmesso per email, favorevole alla proposta di ordinanza;

Considerato che, per l'attuazione della presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni di cui all'articolo 191 del D.Lgs. 152/2006, si prevedono specifiche deroghe alle disposizioni di cui all'art.198, comma 2 lett g) del medesimo D.Lgs. 152/2006;

ORDINA

Art. 1

Oggetto dell'ordinanza – assimilazione dei rifiuti prodotti nell'esercizio delle attività economiche-produttive al fine di assicurare le misure anticontagio

1. I rifiuti costituiti dai Dispositivi di Protezione Individuali – DPI – esausti, quali guanti e mascherine, utilizzati dai dipendenti e dagli avventori delle attività economiche-produttive, comprese quelle commerciali e di servizi, al fine di assicurare le misure anticontagio di tutela dal COVID-19 sono assimilati ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, lett. b).
2. I rifiuti di cui al comma 1 sono conferiti al Gestore del servizio come rifiuto secco residuo, comunemente indicato come frazione di rifiuti indifferenziati, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Istituto Superiore della Sanità con nota del 12/03/2020 (prot. AOO-ISS 0008293).

Art. 2

Termini di efficacia

1. Le disposizioni della presente ordinanza hanno efficacia pari a 90 (novanta) giorni dalla data di adozione, reiterabili ai sensi della normativa vigente.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione Umbria* e nel sito istituzionale.

Perugia, 14 maggio 2020

PRESIDENTE
DONATELLA TESEI